

I soci, volontari e collaboratori (entro certi confini) di alcune tipologie di Associazioni no profit (sportive dilettantistiche, di volontariato e di promozione sociale) hanno obblighi ridotti per la sicurezza di cui al DL 81/2008

Lo prevede l'articolo 32 della L.98/2013: “Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente: “12-bis. Nei confronti dei **volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione;”***

IN SINTESI: volontari delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) e delle OdV (Organizzazioni di Volontariato) e Sportivi Dilettanti nelle ASD (regime dei 7.500) sono considerati lavoratori autonomi e, per tale motivo, **tali Associazioni e i loro responsabili legali non sono inquadrabili come datori di lavoro**. Ecco perchè non scattano gli obblighi inerenti a DVR/ DUVRI e Corsi antincendio!